



Bruxelles, 20 gennaio 2026
(OR. en)

14144/25
ADD 1

Fascicolo interistituzionale:
2022/0344 (COD)

ENV 1039
CLIMA 445
AGRI 499
FORETS 89
ENER 534
TRANS 474
CODEC 1560

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

– Progetto di motivazione del Consiglio

I. INTRODUZIONE

1. Il 22 giugno 2022 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque¹.
2. Il 24 gennaio 2023 il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo sono stati consultati. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere sulla proposta il 22 febbraio 2023².
3. Il 19 giugno 2024 il Coreper ha adottato un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo³.
4. Il 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura con 452 voti a favore, 43 voti contrari e 83 astensioni⁴.
5. Si sono svolti quattro triloghi il 28 gennaio, il 20 maggio, il 17 giugno e il 23 settembre 2025. La presidenza ha proposto mandati riveduti al Coreper in occasione delle riunioni del 14 maggio, del 13 giugno e del 17 settembre 2025. In aggiunta ai triloghi politici si sono tenute 34 riunioni tecniche.

¹ ST 14265/22 + ADD 1-3.

² GU C 146 del 27.4.2023, pag. 41.

³ ST 11383/24.

⁴ ST 10562/24.

6. L'8 ottobre 2025 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha proceduto a un'analisi del testo in vista di un accordo e ha approvato il compromesso finale risultante dai triloghi⁵. Il testo approvato è stato distribuito come allegato del documento 13706/25.
7. Il 21 ottobre 2025 la commissione ENVI del Parlamento europeo ha espresso un giudizio favorevole sul testo. Successivamente, lo stesso giorno, il presidente della commissione ENVI ha inviato una lettera al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti indicando che, previo esame da parte dei giuristi-linguisti, avrebbe raccomandato alla commissione ENVI e alla plenaria di adottare la posizione del Consiglio senza emendamenti.

II. OBIETTIVO

8. Nel 2019 la Commissione ha effettuato un esame del controllo dell'adequatezza sulla normativa dell'UE in materia di acque, riguardante la direttiva quadro sulle acque, la direttiva sugli standard di qualità ambientale, la direttiva sulle acque sotterranee e la direttiva sulle alluvioni⁶. Il controllo dell'adequatezza ha concluso che, sebbene la normativa sia sostanzialmente idonea allo scopo, vi erano margini di miglioramento nella lotta all'inquinamento chimico.
9. Tale proposta di modifica della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee e della direttiva sugli standard di qualità ambientale mira ad aggiornare gli allegati di tali direttive contenenti gli elenchi degli inquinanti e degli standard di qualità, a migliorare il monitoraggio delle miscele chimiche, a razionalizzare gli aggiornamenti futuri in base ai risultati scientifici, a migliorare l'accesso ai dati, la loro trasparenza e il loro riutilizzo e a fissare nuovi standard per una serie di sostanze che destano nuove preoccupazioni.

⁵ ST 13321/25.

⁶ ST 15101/19 + ADD 1.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

10. Il Parlamento e il Consiglio hanno condotto negoziati, sulla base della proposta della Commissione, al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura. Il testo del progetto di posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto tra i due legislatori.
11. Per facilitare i negoziati, le questioni politiche sono state suddivise in cinque gruppi: a) elenchi di controllo, b) monitoraggio, c) comunicazione, d) sostanze ed e) questioni orizzontali. L'accordo raggiunto durante il trilogò del 23 settembre 2025, rispecchiato nella posizione del Consiglio in prima lettura, contiene le seguenti **questioni politiche fondamentali**:
- a) **Gruppo relativo agli elenchi di controllo**
12. Gli elenchi di controllo per le acque sotterranee e superficiali devono essere stabiliti entro due anni mediante un atto di esecuzione e successivamente riveduti ogni tre anni. Gli Stati membri devono monitorare per un periodo di 24 mesi ciascuna sostanza o gruppo di sostanze presente nell'elenco di controllo presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall'istituzione degli elenchi di controllo, ma l'avvio del campionamento e dell'analisi non avviene necessariamente all'inizio di tale periodo. Le sostanze che figurano nell'elenco per le acque sotterranee devono essere monitorate almeno una volta all'anno. Le sostanze che figurano nell'elenco per le acque superficiali dovrebbero essere monitorate almeno due volte all'anno e quelle che figurano nell'elenco per il biota e i sedimenti almeno una volta all'anno.

13. Gli **elenchi di controllo sono limitati** a un massimo di cinque sostanze o gruppi di sostanze per le acque sotterranee e di dieci sostanze o gruppi di sostanze per le acque superficiali. Le microplastiche e i geni resistenti agli antimicrobici saranno inclusi solo a condizione che siano disponibili metodi affidabili di campionamento e analisi. La Commissione ha il compito di elaborare tali metodi entro 18 mesi.
14. L'ECHA deve preparare relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto di un'ampia gamma di informazioni scientifiche, comprese le raccomandazioni della strategia comune di attuazione ai sensi della direttiva quadro sulle acque.

b) Gruppo relativo al monitoraggio

15. Per quanto riguarda la **frequenza del monitoraggio** delle sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie, il loro monitoraggio da parte degli Stati membri può essere meno intensivo rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie, ma tale monitoraggio dovrebbe essere effettuato almeno ogni tre anni, sempre che l'uso o l'emissione della sostanza oppure le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.
16. Per quanto riguarda le **variazioni stagionali** nel monitoraggio, gli Stati membri devono prendere in considerazione i picchi nell'uso delle sostanze al momento di pianificare il monitoraggio. È inoltre previsto un incoraggiamento alla digitalizzazione del monitoraggio su base volontaria.

17. Il **monitoraggio basato sugli effetti** è obbligatorio per le sostanze ad azione estrogena nelle acque superficiali per un periodo di due anni, al fine di consentire alla Commissione di raccogliere dati. La Commissione stabilisce mediante un atto di esecuzione le specifiche tecniche per tale monitoraggio. Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per i preparativi, il numero di siti di monitoraggio è limitato e i dati raccolti con questo metodo sono esclusi dalla valutazione dello stato al termine del ciclo di sei anni, durante il quale avrà luogo il monitoraggio di due anni.
18. Per quanto riguarda l'**impianto di monitoraggio comune**, la direttiva quadro sulle acque contiene una disposizione che segue un approccio graduale, ovvero prima la Commissione deve valutare la fattibilità e in seguito l'eventuale istituzione dell'impianto. L'utilizzo dell'impianto da parte degli Stati membri è volontario.

c) Gruppo relativo alla comunicazione

19. Per quanto riguarda la comunicazione, la posizione del Consiglio in prima lettura contiene i seguenti elementi:
- la comunicazione dello stato continuerà a essere effettuata nell'ambito dei piani di gestione dei bacini idrografici, presentati ogni sei anni;
 - la disposizione esistente relativa alla relazione provvisoria sul programma di misure è soppressa;
 - i dati di monitoraggio relativi agli elementi di qualità biologica nelle acque superficiali devono essere comunicati ogni tre anni;
 - i dati di monitoraggio relativi agli elementi di qualità chimica nelle acque superficiali e sotterranee devono essere comunicati ogni due anni. Gli Stati membri sono incoraggiati, su base volontaria, a comunicarli ogni anno;
 - i nuovi obblighi di comunicazione dovrebbero essere pienamente allineati ai meccanismi elettronici esistenti di trasmissione dei dati;
 - gli Stati membri possono fornire mappe supplementari che presentano le informazioni sullo stato.

d) Gruppo relativo alle sostanze

20. Per quanto riguarda le **sostanze**, la posizione del Consiglio in prima lettura contiene i seguenti elementi principali:

- In merito alle **PFAS**: la somma delle PFAS per le acque sotterranee è in linea con la direttiva sull'acqua potabile, che stabilisce uno standard di qualità per la somma di 20 PFAS. L'allineamento alla direttiva sull'acqua potabile è dinamico e qualsiasi aggiornamento effettuato per l'acqua potabile si applicherà automaticamente alle acque sotterranee. Inoltre, al fine di tenere conto delle nuove conoscenze scientifiche e di una migliore comprensione della nocività di tali sostanze, per le acque sotterranee è incluso uno standard di qualità per la somma di quattro PFAS di cui è noto che comportano un rischio significativo per la salute umana e per l'ambiente. Per le acque superficiali, l'acido trifluoroacetico (TFA) è aggiunto alla somma di 24 PFAS. In occasione del prossimo riesame, sia per le acque sotterranee che per quelle superficiali, la Commissione deve valutare se il TFA debba avere un proprio standard di qualità distinto o continuare a far parte della somma delle PFAS. La Commissione dovrebbe inoltre prendere in considerazione la definizione di standard di qualità per il totale delle PFAS.
- In merito ai **pesticidi**: per le acque sotterranee viene semplificato uno standard di qualità per i metaboliti non rilevanti dei pesticidi. La Commissione deve inoltre stabilire, mediante un atto di esecuzione, un elenco dei metaboliti noti dei pesticidi, indicando se sono rilevanti o non rilevanti. Tale elenco dovrebbe essere adottato entro 24 mesi dall'entrata in vigore della direttiva modificativa e dovrebbe essere successivamente aggiornato in linea con il ciclo dei piani di gestione dei bacini idrografici. Per le acque superficiali, lo standard di qualità ambientale (SQA) per il totale dei pesticidi inizialmente proposto dalla Commissione è sostituito da un SQA per la somma dei pesticidi già inclusi nell'elenco delle sostanze prioritarie da monitorare (ad eccezione dei quattro pesticidi da monitorare nel biota o nel sedimento e del glifosato) con un valore di 0,2 µg/l per l'acqua dolce.

- In merito ai **bisfenoli**: il bisfenolo A è designato come sostanza pericolosa prioritaria ed è pertanto aggiunto all'elenco delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva sugli standard di qualità ambientale.
- In merito alla possibilità di **deselezionare le sostanze**: l'atrazina è deselezionata.
- In merito a **somme e totali**: nella direttiva sulle acque sotterranee è reintrodotta un allegato V contenente "Sostanze da sottoporre a riesame", che elenca la somma o le somme di prodotti farmaceutici selezionati per modalità d'azione e la somma di bisfenoli da prendere in considerazione in un prossimo riesame. Analogamente, alla direttiva sugli standard di qualità ambientale è aggiunto un nuovo allegato III contenente "Sostanze da sottoporre a riesame" che elenca la somma di bisfenoli, la somma o le somme di pesticidi selezionati per modalità d'azione e la somma o le somme di prodotti farmaceutici selezionati per modalità d'azione da prendere in considerazione in un prossimo riesame. Per il prossimo riesame, la Commissione dovrebbe inoltre prendere in considerazione la possibilità di fissare SQA nelle acque superficiali per un totale di pesticidi, un totale di prodotti farmaceutici e un totale di bisfenoli, e di fissare standard di qualità nelle acque sotterranee per un totale di prodotti farmaceutici e un totale di bisfenoli, con il sostegno di metodi di monitoraggio adeguati, sebbene questi non siano inclusi nei nuovi allegati III e V.

e) **Gruppo relativo alle questioni orizzontali: misure alla fonte; cooperazione transfrontaliera; ecosistemi delle acque sotterranee; non deterioramento e relative esenzioni; responsabilità estesa del produttore; accesso alla giustizia; termini, conformità, recepimento e riesame**

21. Per quanto riguarda le **misure alla fonte**, nell'elaborare il loro programma di misure gli Stati membri sono tenuti a prendere in considerazione innanzitutto misure di controllo alla fonte, conformemente alla pertinente legislazione settoriale dell'Unione, e successivamente, se necessario, misure per ridurre il rischio derivante dall'inquinamento esistente. Tale obbligo è legato anche alla reintroduzione dell'articolo 16 e all'obbligo imposto alla Commissione di presentare proposte di controlli per consentire l'arresto o la graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite delle sostanze pericolose prioritarie individuate, entro 20 anni dalla designazione delle sostanze come sostanze pericolose prioritarie.

22. Le disposizioni in materia di **cooperazione transfrontaliera** sono semplificate. Il testo precisa inoltre che in caso di circostanze eccezionali, in particolare inondazioni estreme, siccità prolungate o episodi di inquinamento significativi, oltre a informare gli altri Stati membri interessati e le autorità internazionali di coordinamento dei bacini idrografici, uno Stato membro deve informare anche la Commissione.
23. Per quanto riguarda gli **ecosistemi delle acque sotterranee**, si riconosce la necessità di acquisire maggiori conoscenze sulla presenza, l'importanza e la sensibilità degli ecosistemi delle acque sotterranee, al fine di garantirne la protezione in futuro. La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri nell'ambito della strategia comune di attuazione al fine di elaborare una metodologia per individuare la presenza di ecosistemi delle acque sotterranee. Non appena sarà disponibile una metodologia affidabile, gli Stati membri dovranno valutare la presenza di ecosistemi delle acque sotterranee nei corpi idrici sotterranei le cui caratteristiche potrebbero favorirne l'esistenza. Se la presenza è verificata, gli Stati membri dovrebbero fissare norme più rigorose per proteggere tali ecosistemi, a meno che le norme precedentemente stabilite per tutelare la salute umana non siano già sufficientemente rigorose.
24. Sono introdotte una definizione di **deterioramento**, corrispondente alla giurisprudenza esistente, e due **ulteriori esenzioni** ai sensi dell'articolo 4 della direttiva quadro sulle acque, in base alle quali il deterioramento temporaneo e il deterioramento a seguito del trasferimento non devono essere considerati una violazione della direttiva quadro sulle acque. Le esenzioni contengono determinate garanzie volte ad assicurare che gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque non siano compromessi, in particolare per quanto riguarda l'acqua potabile.

25. Per quanto riguarda la **responsabilità estesa del produttore**, la Commissione deve elaborare una relazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore della direttiva modificativa, per valutare, in particolare, la fattibilità di imporre ai produttori che immettono sul mercato dell'UE prodotti contenenti sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie l'obbligo di contribuire ai costi dei programmi di monitoraggio istituiti a norma della direttiva quadro sulle acque.
26. Per quanto riguarda l'**accesso alla giustizia**, nella direttiva quadro sulle acque sono inseriti nuovi considerando e un nuovo articolo.
27. In merito a **termini e conformità**, la posizione del Consiglio in prima lettura introduce una notevole flessibilità per gli Stati membri mediante la cosiddetta "**clausola mutatis mutandis**", come segue:
- il termine per conseguire un buono stato chimico delle acque sotterranee in relazione alle sostanze introdotte di recente può essere prorogato fino al 2039 e, in determinate circostanze, fino all'ulteriore aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico, ossia fino al 2045,
 - per le acque superficiali, sono proposte le stesse proroghe per le sostanze prioritarie introdotte di recente, e il termine per conseguire la conformità delle sostanze prioritarie agli SQA rivisti può essere prorogato fino al 2033, con un'ulteriore possibilità di proroga fino al 2039,
 - sia per le acque sotterranee che per quelle superficiali, gli Stati membri possono applicare le proroghe oltre la durata di un ciclo nei casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro tale periodo,

- per quanto riguarda i valori soglia e gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, con un SQA fissato a livello dell'UE o a livello nazionale, gli Stati membri devono conseguire un buono stato chimico delle acque sotterranee e delle acque superficiali entro la fine del piano di gestione del bacino idrografico successivo alla fissazione dei valori o degli SQA, con una possibilità di proroga fino all'ulteriore aggiornamento del piano di gestione del bacino idrografico,
- è introdotto un programma preliminare di misure per le sostanze identificate di recente nelle acque sotterranee e superficiali, che riproduce l'approccio adottato per le sostanze identificate di recente nelle acque superficiali nella revisione del 2013 della direttiva sugli standard di qualità ambientale,
- il termine per il recepimento è fissato al 21 dicembre 2027, al fine di garantire che i requisiti relativi alle norme rivedute possano essere presi in considerazione nel quarto piano di gestione del bacino idrografico.

28. Infine, gli **allegati** che elencano gli inquinanti saranno aggiornati ogni sei anni. Questo ciclo sarà lo stesso per la pubblicazione delle relazioni elaborate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ad eccezione della prima relazione dell'ECHA che sarà pubblicata dopo quattro anni. Gli articoli 16 e 17 della direttiva quadro sulle acque sono reintrodotti, così da garantire che la revisione degli allegati avvenga secondo la procedura legislativa ordinaria.

IV. CONCLUSIONE

29. La posizione del Consiglio in prima lettura concernente la direttiva modificativa rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il contributo della Commissione. Una volta adottate, le modifiche proposte alle direttive esistenti ovvieranno alle carenze individuate nella valutazione REFIT e aumenteranno il livello di protezione dell'ambiente e della salute umana dagli effetti nocivi dell'inquinamento chimico.